



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 01/10/2022

DELIBERAZIONE N. 40

OGGETTO: Determinazioni relative alla predisposizione del bilancio consolidato (art. 233-bis del T.u.e.l., così come modificato dall'art. 1, comma 831 della legge 145/2018). Anno 2021.

L'anno duemilaventidue addì uno del mese di ottobre alle ore 11:35 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, convocato con avviso consegnato a ciascun Consigliere come da apposito regolamento, nella sala delle adunanze consiliari di questo comune.

Alla discussione del presente argomento risultano presenti i Signori:

Nominativo	Ruolo	Ass.	Pres.	Note
DE PALMA MARIA	Sindaco		Si	
CARDINI MONICA	Vice Sindaco		Si	
GIONATA SALVIETTI	Consigliere		Si	
MAGI LEONARDO	Consigliere		Si	
MONNANNI SANTI	Consigliere		Si	
ZAPPALORTI LIDO	Consigliere		Si	
CIACCI MATTEO	Consigliere		Si	
DE NOZZI SALVATORE	Consigliere	Si		
REDI FRANCESCA	Consigliere		Si	
SALVADORI MASSIMO	Consigliere		Si	
GENTILE NICOLA	Consigliere		Si	
CARDINI MARIO	Consigliere		Si	
TANGANELLI MONICA	Consigliere		Si	

Assume la Presidenza la Dott.ssa MARIA DE PALMA nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa, in presenza, il Dott. Giulio Nardi, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, come successivamente integrato e modificato;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, d. lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1^a, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal responsabile del servizio contabilità per quanto concerne la regolarità contabile;

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.
- il termine di redazione viene stabilito dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto legislativo n. 267/2000) all'articolo 151 comma 8: "entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" i soggetti economici di seguito evidenziati:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D. Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

- ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

ATTESO CHE il Comune di Marciano della Chiana ha il seguente assetto partecipativo, nelle seguenti società:

RAGIONE SOCIALE	ATTIVITA' SVOLTE	% DI PARTECIPAZIONE
AREZZO CASA s.p.a.	Gestione edilizia abitativa ed assetto del territorio	0,68
AISA SPA C.F./P.IVA 01530150513	Gestione delle partecipazioni possedute	0,39
AISA IMPIANTI SPA C.F./P.IVA 02134160510	Gestione trattamento rifiuti	0,39

GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO a r.l. C.F./P.IVA 01545210518	Supporto ed applicazione di iniziative comunitarie per lo sviluppo rurale	0,98
COINGAS s.p.a. C.F./P.IVA 00162100515	Distribuzione gas	1,22
INTESA s.p.a. C.F./P.IVA 00156300527	Produzione e distribuzione gas	0,00003
LA FERROVIARIA ITALIANA s.p.a. C.F./P.IVA 00156300527	Trasporto pubblico locale	0,89
NUOVE ACQUE s.p.a. C.F./P.IVA 01616760516	Gestione del servizio idrico integrato	0,43

RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 21/12/2018 questo Ente ha definito la composizione del gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento;

Visto che con la legge di bilancio per l'esercizio 2019 (L. 145/2018) il Legislatore all'articolo 1 comma 831 ha modificato il dettato dell'articolo 233 bis del TUEL istituzionalizzando la possibilità, per gli enti con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato (comma 3);

Vista la deliberazione C.C. n. 45 del 27/09/2021 con la quale si stabiliva di avvalersi della facoltà introdotta dall'art.1 comma 831 legge 145/2018, non procedendo a predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2020;

Ritenuto opportuno esercitare l'opzione concessa dall'articolo 233 bis, comma terzo, ed in particolare di non adottare il bilancio consolidato per l'esercizio 2021 a causa delle contenute quote partecipative;

Con votazione espressa per appello nominale come segue:

Presenti n.12

Votanti n.8

Astenuti n.4 (Salvadori, Gentile, Tanganelli e Cardini Mario)

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n.0 .

DELIBERA

1) Di esercitare l'opzione concessa dall'articolo 233 bis, comma terzo, ed in particolare di non adottare il bilancio consolidato per l'esercizio 2021 a causa delle contenute quote partecipative;

2) Di trasmettere detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016.

Successivamente, riconoscendone l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], d. lgs.vo n. 267/00, sopra citato, previa separata votazione espressa anch'essa per appello nominale e riportante il seguente medesimo esito:

Presenti n.12

Votanti n.8

Astenuti n.4 (Salvadori, Gentile, Tanganelli e Cardini Mario)

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n.0 .

Illustra il Vicesindaco Monica Cardini.

Interviene il Consigliere Massimo Salvadori che ribadisce l'astensione del gruppo di minoranza come già espresso in Commissione e coglie l'occasione per dare, a nome del gruppo di minoranza, il bentornato al Sindaco in occasione del rientro in Consiglio Comunale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Dott.ssa MARIA DE PALMA	Il Segretario Comunale Dott. Giulio Nardi
--	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

16/12/2022

Il Segretario Comunale
Dott. Giulio Nardi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Marciano della Chiana ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.